

La pubblicazione tardiva del sito sull'agevolazione fa slittare i termini

# Ecobonus, dati al 29/6

## Più tempo per inviare informazioni all'Enea

DI MARCO OTTAVIANO

I soggetti che hanno concluso i lavori per gli interventi di risparmio energetico prima del 30 marzo 2018 hanno tempo 90 giorni a partire dalla medesima data per inviare la documentazione tecnica ad Enea. E anche chi ha concluso i lavori (collaudo) prima del 30/03/2018, deve calcolare i 90 giorni per la trasmissione dei dati previsti a decorrere dal 30 marzo 2018. Motivo? Il ritardo accumulato dall'ente nella pubblicazione dell'indirizzo web e del sito «<https://finanziaria2018.enea.it>», per l'accesso all'agevolazione. Lo dispone una nota tecnica, pubblicata nei giorni scorsi sul sito internet [www.enea.it](http://www.enea.it) in merito all'invio telematico all'Enea della documentazione necessaria ad usufruire delle detrazioni fiscali per la

riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (istituite con legge finanziaria n. 296/2006). Ricordiamo che con la legge del 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico sono state prorogate nella misura del 65% fino al 31 dicembre 2018 e per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali (nella misura del 65%, 70%, 75%, 80% e 85%), sino al 31 dicembre 2021.

**COME OTTENERE LA DETRAZIONE FISCALE.** La detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali. Per ottenere la detrazione:

- il pagamento va effettuato con bonifico bancario o postale (a meno che l'intervento non sia realizzato nell'ambito dell'attività d'impresa). Nel modello di

versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato eseguito il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori)

- per la riqualificazione di edifici esistenti è necessario acquisire la certificazione energetica dell'immobile, qualora introdotta dalla Regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, di un «attestato di qualificazione energetica», predisposto da un professionista abilitato. Dal 2008 per le spese sostenute per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica).

Questa certificazione non è più richiesta neanche per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione;

- bisogna trasmettere all'Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori e con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e copia dell'attestato di qualificazione energetica. Non vanno inviate all'Enea asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia;

- è necessaria l'asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori. È sufficiente, invece, l'attestazione di partecipazione ad un apposito corso di formazione in caso di autocostruzione dei pannelli solari.

